

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA – SEZ. LAVORO

R.G. 1146/2016

G.d.L. dott.ssa Maria Rita Serri

UD. 28/02/2017

In ottemperanza al provvedimento emesso dall'Ill.mo Giudice in data 21/02/2017, si deposita la presente memoria.

• **Ambito di efficacia del ricorso.**

Il ricorso è volto ad affermare la precedenza della ricorrente, docente di ruolo non specializzata sul sostegno, sui docenti non di ruolo non specializzati (in qualunque graduatoria siano essi collocati, graduatorie ad esaurimento o graduatorie di istituto).

La ricorrente ritiene, infatti, che, una volta esauriti i docenti muniti di specializzazione e quindi dovendosi procedere alla copertura dei posti di sostegno disponibili mediante docenti non specializzati, la competente articolazione del M.I.U.R. debba procedere allo scorrimento delle graduatorie dei docenti di ruolo non specializzati prima di passare alle nomine dei supplenti non specializzati.

• **Domanda di assegnazione sui posti di sostegno e/o dichiarazione di disponibilità.**

Il combinato disposto degli artt. 7 e 9 del C.C.N.I. prevede che i docenti titolari su posto comune (che siano tuttavia in possesso anche del titolo di specializzazione sul sostegno) possano “richiedere” l’assegnazione provvisoria oppure l’utilizzazione su posti di sostegno. In tal caso, nella domanda di assegnazione provvisoria ovvero nella domanda di utilizzazione, devono indicare espressamente tale disponibilità al fine di essere presi in considerazione anche nella copertura dei posti di sostegno.

Tale circostanza è prescritta ed è possibile solo per i docenti specializzati. E infatti, utilizzando l’apposita modulistica «Istanze on-line» del M.I.U.R. (che rappresenta l’unica forma di presentazione delle domande di assegnazione

provvisoria), non è affatto possibile per i docenti non specializzati dichiarare la disponibilità a coprire posti di sostegno.

La situazione oggetto del ricorso, infatti, è una situazione *straordinaria*, non specificamente regolamentata dal C.C.N.I., il quale non disciplina affatto l'ipotesi di coprire posti di sostegno con docenti non specializzati, né di ruolo né precari.

La circostanza di dover coprire posti di sostegno con docenti non specializzati (ciò che è accaduto nel caso di specie) è una **patologia** del sistema, che emerge – in concreto – laddove siano esauriti i docenti specializzati.

Le modalità con cui operare, in tale situazione “patologica”, devono rinvenirsi dal complesso delle norme (di legge e/o pattizie) orientate, sotto tutti i profili, a privilegiare l'utilizzo dei docenti già assunti a tempo indeterminato nei ranghi dell'Amministrazione scolastica rispetto alla stipulazione di nuovi contratti a tempo determinato, e in virtù della specifica **pattuizione pubblico/sindacale del 07/09/2016** (ALLEGATO 1 ALLA MEMORIA DEL 27/10/2016), in cui – all'unanimità – l'U.S.R. Calabria (presenti il dirigente dott. Diego Bouché e il dirigente vicario dott. Giuseppe Mirarchi) e tutte le OO.SS. firmatarie del contratto collettivo regionale decentrato hanno convenuto che *«una volta esaurite le graduatorie dei docenti di ruolo e non di ruolo in possesso del titolo di sostegno, si darà corso alle nomine dei docenti di ruolo non in possesso del titolo di sostegno»*.

Del resto, i docenti precari non specializzati delle G.A.E. e delle graduatorie d'istituto, che l'U.S.R. Calabria e l'A.T.P. di Crotone ritengono di dover utilizzare per coprire i posti cui aspira la ricorrente, non hanno (nemmeno loro!) dichiarato alcuna disponibilità ad occupare tali posti né hanno fatto alcuna domanda in tal senso. Eppure sono stati convocati per decidere se accettare o meno l'incarico.

Ad ogni buon fine, si rappresenta all'Ill.mo Giudice che la specifica disponibilità della ricorrente ad essere assegnata ai posti di sostegno *de quibus* è stata dapprima dichiarata in sede di pubblicazione delle graduatorie **il 23/09/2016**, presso l'A.T.P. di Crotone, al funzionario responsabile della mobilità sig.ra Pierina Luigina Mauro, e comunque per iscritto con l'atto di diffida e messa in mora **del 03/10/2016** (ALLEGATO 11 AL RICORSO) e poi con successiva e ulteriore dichiarazione **del 11/10/2016** (che si produce in allegato).

Per mero scrupolo, si precisa che anche alla data del 11/10/2016 le operazioni di mobilità non erano concluse, in quanto non ancora assegnati tutti i posti resisi disponibili entro il 05/10/2016 (utilizzabili ai fini della mobilità, come precisato dalla nota U.S.R. Calabria prodotta in ALLEGATO 2 ALLA MEMORIA DEL 27/10/2016 di parte ricorrente).

Si ribadisce, tuttavia, che, per la fattispecie di cui al ricorso (docente di posto comune senza specializzazione), la “domanda” di essere assegnata a posti di sostegno non era prevista né richiesta da alcuna norma né era possibile presentarla in base alla modulistica on-line preposta.

* * *

- **Sull'integrità del contraddittorio.**

Parte ricorrente ritiene che non si pongano esigenze di integrazione del contraddittorio nell'odierno procedimento, in quanto non esistono controinteressati in senso sostanziale.

I posti di cui al ricorso, a tutt'oggi, risultano in larga parte vacanti.

E se oggi vi sono ancora dei posti disponibili, a febbraio!, è perché tutte le graduatorie dei supplenti (G.A.E. e graduatorie d'istituto) sono state già inutilmente consultate e i docenti ivi collocati risultano già contrattualizzati su altri posti di scuola comune oppure hanno dichiarato la loro indisponibilità a ricoprire i posti di sostegno.

Nella vicenda di cui parliamo, infatti, il danno più grave lo stanno subendo quotidianamente quei bambini disabili privati della figura di un insegnante di riferimento, a causa dell'assurda condotta dell'A.T.P. di Crotone che ritiene di non poter disporre assegnazioni provvisorie.

È il caso di ribadire che la precedenza dei docenti di ruolo rispetto ai precari, oltre a trovare fondamento nella legge, nella contrattazione collettiva e nei principi generali dell'ordinamento, e oltre ad aver già passato il vaglio delle prime pronunce giurisdizionali in materia, risponde anche ad un **criterio meritocratico**, in quanto i docenti di ruolo, rispetto ai docenti supplenti, vengono sottoposti – ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato – al c.d. “anno di prova”, in esito al quale, per ottenere la conferma del ruolo, devono conseguire una valutazione favorevole (che la ricorrente ha conseguito presso l'I.C. di Rapallo, in

Liguria) su prove teorico-pratiche e colloqui con docente tutor e dirigente scolastico. I titolari sono, sotto tale aspetto, maggiormente qualificati rispetto ai supplenti al fine di svolgere il delicato compito dell'insegnamento ai bambini che richiedono speciali tutele.

*

Peraltro, la domanda cautelare della ricorrente è procedibile senza integrare il contraddittorio in quanto non appare configurabile alcun litisconsorzio necessario (cfr. TRIBUNALE DI CAMPOBASSO del 22.07.2015, secondo cui: *«Il “focus” della questione è costituito dal concetto di litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 c.p.c.. L’ineluttabilità del coinvolgimento di una pluralità di soggetti in una controversia va verificata in relazione alla peculiarità del diritto vantato dalla ricorrente nel caso di specie. Osserva lo scrivente che il litisconsorzio necessario è ipotizzabile, al di là dei casi di espressa previsione in tal senso, laddove si disputi della modificazione o costituzione di un rapporto plurisoggettivo unico o dell’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti, sicché non è possibile adottare una decisione se non nel contraddittorio di tutti i soggetti coinvolti **sui quali la suddetta è destinata a produrre effetti diretti**»).*

Invece, nel caso di specie:

- a) i controinteressati non sono individuabili in sede giudiziale, in quanto non è possibile predeterminare a quale specifico Istituto sarà assegnata la ricorrente in caso di accoglimento del ricorso e dunque ad individuare in quale specifica graduatoria ad esaurimento o d’istituto sarebbero collocati gli eventuali soggetti controinteressati e, soprattutto, se – in quell’Istituto – vi è o meno una graduatoria di docenti disponibili a ricoprire posti di sostegno pur non essendo specializzati;
- b) manca il requisito degli “effetti diretti”, indispensabile per configurare il litisconsorzio necessario: dall’accoglimento della domanda cautelare non deriverebbe una conseguenza dal carattere unitario ed inscindibile rispetto alla situazione soggettiva vantata, bensì meri effetti indiretti, del tutto eventuali e neppure certi, non meglio identificabili;
- c) l’odierno ricorso cautelare non è collegato ad alcun giudizio di merito, in quanto l’oggetto della pretesa (assegnazione provvisoria **per il solo anno**

scolastico in corso, ormai – purtroppo – giunto quasi al termine) è incompatibile con i tempi di un giudizio di merito, la cui sentenza giungerebbe oltre la fine dell'anno e dunque sarebbe *inutiliter data*; in virtù di ciò la pronuncia cautelare è inidonea a preconstituire qualsivoglia effetto pregiudizievole nei confronti di soggetti terzi, senza contare che gli effetti della pronuncia cautelare eventualmente concessa avrebbero comunque una durata molto limitata nel tempo (fino al 30/06/2017).

*

A testimonianza di quanto sin qui affermato, vi è che, nel caso di ricorso identico a quello odierno, presentato simultaneamente da altra docente e deciso con l'ordinanza n. cronol. 180/2017 del Tribunale di Reggio Emilia, depositata agli atti di questo giudizio, l'A.T.P. di Crotone ha assegnato quella ricorrente su un posto di sostegno di scuola dell'infanzia presso l'I.C. "Karol Wojtyla" di Isola Capo Rizzuto (KR), che è uno dei 26 posti vacanti oggetto del presente ricorso (cfr. ALLEGATO 3 ALLA MEMORIA DEL 27/10/2016).

Tale posto, alla data del 31/01/2017, **era vacante** e sull'avvenuta assegnazione di quella docente non è emersa, nemmeno in seguito, alcuna pretesa da parte di terzi, a riprova della carenza di controinteressati in senso sostanziale.

*

Si depositano in allegato:

- 1) Integrazione domanda di assegnazione provvisoria del 11/10/2016;
- 2) Provvedimento prot. 368 del 31/01/2017 che assegna altra ricorrente a posto di sostegno presso l'I.C. "Karol Wojtyla" di Isola Capo Rizzuto.

Catanzaro, 27 febbraio 2017

Avv. Gaetano Lipero